



Essere informati e consapevoli ci permette di prevedere come affrontare le varie situazioni che la emergenza sull'intero territorio nazionale ci obbliga.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09/03/2020

Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. In riferimento all'Art. 3 Dpcm 8 marzo 2020 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) La nostra associazione **Cifa Unione Pizzaioli Italiani** promuove presso i propri soci la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato1 Dpcm 8 marzo

Misure da adottare nelle Pizzerie di Asporto e/o con servizio di somministrazione dopo Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il Dpcm 8 marzo 2020 Art. n.1 lettera n) recita:

sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Tale punto va rivolto a tutte le attività di ristorazione e bar che effettuano il servizio di somministrazione alimenti e bevande direttamente nel proprio locale.

Mentre alla successiva lettera: o) sempre art.1 recita:

sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

PERTANTO:

Pizzerie di Asporto con servizio di somministrazione ai tavoli : devono obbligatoriamente sospendere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli alle ore 18.00 ed continuare solo il servizio di pizze di asporto con tutte le dovute raccomandazioni già emanati dalla nostra **Associazione Cifa Unione Pizzaioli Italiani** (mettere il link delle raccomandazioni di ieri)

Pizzerie di solo Asporto: non praticando somministrazione di alimenti e bevande all'interno del proprio locale sono esclusi del rispetto della chiusura del locale alle ore 18.00 rientrando come attività commerciali diverse da quelle di cui alla **lettera: n) Art. n1 Dpcm 8 marzo 2020**